

audizione Commissione Giustizia del 21 febbraio 2023

disegno di legge **C. 831 Governo**, recante **"Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza "**

Intervento del Procuratore della Repubblica di Modena

Luca Masini

con specifico riferimento all'art. 3 del disegno di legge

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come è noto, ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa.

In particolare, il Legislatore, al fine di giungere ad una funzione deflattiva dei procedimenti penali, è intervenuto su numerosi reati, anche gravi, parificandoli, di fatto, ai reati ritenuti privi di allarme sociale e quindi non gravi

Mi riferisco, in particolare, ad alcuni delitti contro la persona e ad alcuni delitti contro il patrimonio; e, più precisamente, agli artt. 605 co.1, 610 co.1 e 614 c.p. e all'art.624 c.p. aggravato.

Proprio per quest'ultimo reato, il d.lgs. n. 150/2022, ha reso procedibile a querela il furto aggravato dalla particolare gravità del danno (art. 61, n. 7 c.p.) e tutte le ipotesi di furto aggravato (previste dall'aggravante) di cui all'art.625 c.p., salvo quelle aventi una dimensione pubblicistica previste dal n. 7 (con esclusione dell'esposizione alla pubblica fede) e dal n.7 *bis* (furto di componenti metalliche o altro materiale).

Ora, se è pur vero che attraverso il Disegno di Legge presentato dal Ministro della Giustizia on. Nordio, si è cercato di porre un rimedio quantomeno per i reati ritenuti di maggiore allarme sociale con l'art.1 e 2 del Disegno di Legge n.831, ritengo che la soluzione proposta con l'introduzione dell'art.3 del disegno di legge oggi in discussione (Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza), che prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, sostituendolo con il seguente « *3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo*

caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis", presenti notevoli criticità anche di carattere Costituzionale e indubbe problematiche sotto il profilo procedimentale.

In particolare ne evidenzio almeno due:

- 1. dilatare i tempi sino a 48 ore dall'arresto per consentire alla Polizia Giudiziaria di contattare la parte offesa per acquisire la condizione di procedibilità, costringerà la polizia giudiziaria, che in molti casi, in assenza di una abitazione idonea del prevenuto, dovrà custodire in camera di sicurezza per un lungo periodo (fino a 48 ore), in arresto pre-cautelare l'arrestato in attesa della querela privandolo della libertà personale senza che vi sia la certezza di poter procedere penalmente nei confronti dell'arrestato. A ciò va aggiunto che tale soluzione costringerebbe la polizia giudiziaria ad una prolungata e pericolosa attività di custodia e vigilanza di un arrestato che, dopo una privazione della libertà della durata anche di 48 ore, potrebbe essere rimesso in libertà senza neppure comparire dinanzi ad un Giudice e senza mai essere processato per mancanza della condizione di procedibilità. Come giustificare tale protratta privazione della libertà alla luce dei principi della Costituzione?**
- 2. a ciò va aggiunto che il Pubblico Ministero, informato immediatamente dell'arresto obbligatorio da parte della Polizia Giudiziaria, ove non ritenga che l'arresto sia avvenuto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e ne disponga l'immediata liberazione (cosa che difficilmente potrebbe avvenire nei casi di arresto obbligatorio correttamente eseguito nella flagranza del reato), sarebbe costretto, in assenza di una immediata querela, ad attendere fino a 48 ore per poter presentare l'arrestato al Giudice per il giudizio direttissimo o richiedere al Gip l'udienza di convalida dell'arresto. Tale termine (48 ore) è tuttavia quello massimo consentito per legge al Pubblico Ministero per presentare l'arrestato al Giudice del dibattimento con giudizio direttissimo (art. 558 cpp) ovvero al Giudice per le indagini preliminari con richiesta di convalida dell'arresto (art. 390 cpp). Invero successivamente all'arresto il Pubblico Ministero, ricevuti dalla Polizia Giudiziaria il verbale di arresto e la documentazione entro 24 ore (*termine entro il quale l'arrestato, salvo specifica ed eccezionale autorizzazione, deve***

essere messo dalla P.G. a disposizione del PM v. art. 386 co. 3 cpp), dovrà leggere e studiare l'informativa di reato, qualificare e far registrare la notizia di reato dalla Segreteria, disporre la formazione del fascicolo del P.M. e del fascicolo del Giudice (nel quale dovrà essere peraltro inserita la querela ai fini della prova sulla sussistenza della condizione di procedibilità), redigere l'atto di presentazione al Giudice del rito direttissimo o la richiesta di convalida dell'arresto, formalizzare l'accusa con il capo di imputazione o di incolpazione provvisoria, notificare all'indagato l'informazione di garanzia e sul diritto di difesa e chiedere al Giudice la fissazione della udienza per la celebrazione del giudizio direttissimo o la fissazione della udienza di convalida. Dette attività non potranno essere utilmente compiute qualora la Polizia Giudiziaria, come consentito dall'art. 3 del disegno di legge in discussione, acquisisca la querela nelle ultime ore di tempo prima dello spirare delle 48, pena la perdita di efficacia della misura pre-cautelare per decorso del termine di legge (art. 390 co. 3 cpp).

L'art. 3 del disegno di legge in discussione, in buona sostanza, oltre ad influire sull'organizzazione degli Uffici Giudiziari, influisce anche sulle norme del giudizio direttissimo e sui tempi della convalida dell'arresto nonché sui tempi previsti dall'art.386 c.p.p., che al comma 3 prevede:

“Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore.

Quindi, concedere alla Polizia Giudiziaria ulteriori 12 ore prima di mettere l'arrestato a disposizione del pubblico ministero, significherebbe bloccare l'Ufficio di Procura in attesa di ricevere il via libera alla richiesta della convalida dell'arresto o della sua liberazione per mancanza di una condizione di procedibilità.

E' invece auspicabile che il Legislatore ripensi, quantomeno per i reati di furto aggravato per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, alla previgente procedibilità d'ufficio.

Parimenti sarebbe auspicabile ritornare alla procedibilità d'ufficio anche per il grave delitto di cui all'art. 610 c.p.. (violenza privata).

Oltre alle suddette criticità va aggiunto che l'attuale regime di procedibilità a querela esteso ai due suddetti delitti (per i furti aggravati con particolare riferimento ai reati predatori spesso seriali), espone la vittima al concretissimo pericolo di intimidazione, ritorsioni, vendette da parte dell'indagato/imputato o di persone a lui vicine al fine di indurlo a non formalizzare la querela od a rimetterla prima del giudizio.

La procedibilità d'ufficio invece farebbe comunque salva la possibilità del ricorso alla giustizia riparativa.

art. 387 bis cp

Altra problematica attualissima, anche se non oggetto del disegno di legge Nordio, è quella correlata all'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art 387 bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa),

In tema di arresto obbligatorio, mi preme inoltre sottolineare il pericoloso **difetto di coordinamento tra norme** che si è venuto a creare con l'entrata in vigore dell'art.387 bis c.p., **introdotto dall'art.4 co.2 della legge n.69/2019** che prevede che: *“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*, **e la legge n.134/2021**, che è intervenuta modificando il testo dell'art.380 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio (lett. 1-ter) anche per i *“delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti controfamiliari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387- bis, 572 e 612- bis del codice penale”*.

Questa norma, seppur introdotta dal legislatore con la condivisibile finalità di fornire una maggiore tutela ai reati da cosiddetto “Codice Rosso”, a causa del mancato coordinamento delle norme in tema di misure cautelari, ha di fatto vanificato in maniera importante le finalità di tutela che il legislatore si era proposto di realizzare, stante il fatto che la norma, così come strutturata, oltre a non prevede la possibilità di arrestare gli autori del reato fuori dalla flagranza del delitto, a causa dei limiti di pena previsti, non consente neppure l'applicazione di misure cautelari coercitive, perché, a differenza di quanto previsto in caso di arresto facoltativo per i reati indicati dall'art. 381, comma 2, c.p.p., **che consentono l'arresto anche con una pena non**

superiore nel massimo a tre anni di reclusione, come stabilito dall'art. 391 comma 5 c.p.p., la medesima previsione di legge non è stata prevista per i delitti di cui all'art 380 c.p.p., costringendo così il P.M. a richiedere la convalida dell'arresto e a rimettere immediatamente in libertà l'autore del reato, perché nonostante la trasgressione di una delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, non è possibile richiedere alcuna misura cautelare, ma solo ed esclusivamente l'aggravamento della misura, stante il fatto che per il delitto di cui all'art.387 bis c.p.p. non esiste un autonomo titolo cautelare.

Da ciò ne scaturisce l'impossibilità di definire il procedimento con il rito direttissimo di cui all'art.558 c.p.p. con ciò che ne consegue.

Va inoltre aggiunto che l'arresto obbligatorio del trasgressore delle suddette misure cautelari operato dalla polizia Giudiziaria e l'altrettanto obbligatorio provvedimento di liberazione immediata dell'arrestato adottato dal PM successivamente alla comunicazione dell'arresto - stante l'impossibilità di richiedere qualsivoglia misura cautelare coercitiva per difetto del limite minimo di pena previsto dal reato - paradossalmente espone la persona offesa che ha denunciato alla polizia giudiziaria la violazione della misura da parte del maltrattatore o dello stalker, a sicure ed immediate ritorsioni e vendette da parte dell'indagato rimesso in libertà dopo aver appreso di essere stato denunciato dalla sua vittima accrescendo nello stesso la convinzione della impunità per i fatti commessi.

Sarebbe quindi necessario che Legislatore intervenisse con rapidità aumentando il limite edittale previsto per la violazione dell'art.387 bis c.p., al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria, a fronte di un così grave reato, l'applicazione di una misura cautelare idonea a garantire le esigenze cautelari ed il concreto ed attualissimo pericolo di recidivazione della condotta o della commissione di altri più gravi delitti commessi con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.

Luca Masini